

N.° $\frac{5245}{1803}$ C.

IMP. R. GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Le molte lagnanze state presentate contro gli abusi che si sono introdotti nell'esercizio, che va ognor più estendendosi, della Caccia con cani da corso hanno determinata l'I. R. Camera Aulica generale a prescrivere, di concerto coll'I. R. Cancelleria Aulica unita, che d'ora innanzi debbasi riportare per la Caccia con cani da corso una speciale licenza esprime questo genere di caccia, per la quale si esigerà la tassa di lire otto austriache, e che in tale licenza si abbia da esprimere inoltre la condizione, che non possa la detta Caccia esercitarsi da più di due persone insieme unite che abbiano ottenuta la stessa licenza, e con più di due cani.

Mentre si deducono a pubblica notizia le premesse superiori prescrizioni, in esecuzione di ossequiato Dispaccio della sullodata I. R. Camera Aulica generale 18 marzo p.° p.°, n.° 9202-891, si trova opportuno di ricordare che, giusta il disposto nell'articolo 8.°, § IV del tuttora vigente Decreto 21 settembre 1805, la Caccia con cani da corso ne' campi è vietata fino a tutto settembre.

L'I. R. Direzione del Demanio, Tasse, ecc. e le II. RR. Delegazioni provinciali sono incaricate della corrispondente esecuzione.

Milano, il 10 maggio 1830.

In mancanza del Presidente

IL VICEPRESIDENTE

MARCHESE D'ADDA.

PANCALDI, *Consigliere.*

Dall'Imperiale Regia Stamperia. Prezzo cent. 17.